

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI  
PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI E  
DEI LORO FAMILIARI**

**PROPOSTA MODIFICHE DEGLI ARTT. 2, 18, 33 e 34  
DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL COMITATO DEI DELEGATI  
NELLA SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 2009**

<p style="text-align: center;"><b><u>Testo vigente</u></b></p> <p style="text-align: center;">* * * * *</p> <p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Proposta modifiche</u></b></p> <p style="text-align: center;">* * * * *</p> <p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 2</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 2</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Pensioni di vecchiaia</b></p> <p>2.1 La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) compimento del sessantacinquesimo anno di età; b) effettivo versamento di contributi alla Cassa per almeno trentacinque anni in relazione a regolare iscrizione all'Albo. Per quanto riguarda i periodi assicurativi successivi al 31.12.2005, si fa rinvio a quanto stabilito dall' art. 1, comma 1 bis, del Regolamento sulla Contribuzione.</p> <p>2.2 La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione e fino al quarantesimo anno di anzianità contributiva, all'1,75 per cento della media dei più elevati venticinque redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini del reddito sulle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai trenta anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.</p> <p>2.3 Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del Regolamento sulla contribuzione. I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma del successivo articolo 24.</p> <p>2.4 La misura della pensione calcolata con i criteri di cui al comma 2 non potrà comunque essere di importo inferiore a Euro 6.750,00 da rivalutarsi ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sulla contribuzione.</p> <p>2.5 Fermo restando l'adeguamento previsto da disposizioni vigenti, se la media dei redditi calcolata per l'anno 2007 è superiore a 10.000,00 Euro, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al comma 2 è così ridotta: a) all'1,50 per cento per lo scaglione di reddito da 10.001,00 Euro a 30.000,00 Euro; b) all'1,20 per cento per lo scaglione di reddito da 30.001,00 Euro a 60.000,00 Euro;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pensioni di vecchiaia</b></p> <p>2.1 La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) compimento del <b>sessantasettesimo</b> anno di età; b) effettivo versamento di contributi alla Cassa per almeno trentacinque anni in relazione a regolare iscrizione all'Albo. Per quanto riguarda i periodi assicurativi successivi al 31.12.2005, si fa rinvio a quanto stabilito dall' art. 1, comma 1 bis, del Regolamento sulla Contribuzione.</p> <p>2.2 Invariato</p> <p>2.3 Invariato</p> <p>2.4 Invariato</p> <p>2.5 Invariato</p>

<p>c) allo 0,90 per cento per lo scaglione di reddito da 60.001,00 Euro a 80.000,00 Euro;</p> <p>d) allo 0,60 per cento per lo scaglione di reddito da 80.001,00 Euro a 100.000,00 Euro;</p> <p>e) allo 0,30 per cento per lo scaglione di reddito da 100.001,00 Euro a 130.000,00 Euro.</p> <p>2.6 Per le annualità di effettiva iscrizione e contribuzione eccedenti i 40 anni, la pensione è determinata con il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8.8.1995 n.335 nel rispetto del principio del <i>pro rata</i> per le anzianità già maturate alla data del 31.12.2008.</p> <p>2.7 Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data del 27 ottobre 1982.</p> <p>2.8 Coloro che dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia continuano l'esercizio della professione e i loro superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, da erogarsi ogni quadriennio, dopo il conseguimento del diritto a pensione nonché all'atto della cancellazione dall'Albo. Ciascun supplemento è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8.8.1995 n.335.</p>	<p>2.6 Invariato</p> <p>2.7 Invariato</p> <p>2.8 Invariato</p>
<p><b>ART.18</b></p>	<p><b>ART.18</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Pensioni di reversibilità ed indirette</b></p> <p>18.1 Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:</p> <p>a) al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, prevista dal comma 2 del presente articolo;</p> <p>b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.</p> <p>18.2 La misura della pensione è pari al 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo.</p> <p>18.3 Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del 20 per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.</p> <p>18.4 Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, comma 3, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pensioni di reversibilità ed indirette</b></p> <p>18.1 Invariato</p> <p>18.2 Invariato</p> <p>18.3 Invariato</p> <p>18.4 Invariato</p>

<p>18.5 Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma 6 del presente articolo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi.</p>	<p>18.5 Invariato</p>
<p>18.6 La pensione indiretta spetta ai superstiti dell'iscritto defunto senza diritto a pensione sempre che quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa e l'iscrizione o reinscrizione sia in atto in conformità al dettato dell'articolo 4, comma 1, lettera b). Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, senza tenere conto delle annualità riscattate ai sensi dell'articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 e spetta nelle percentuali di cui al comma 2 del presente articolo.</p>	<p><b>18.6</b> La pensione indiretta spetta ai superstiti dell'iscritto defunto senza diritto a pensione sempre che quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa e l'iscrizione o reinscrizione sia in atto in conformità al dettato dell'articolo 4, comma 1, lettera b). Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, senza tenere conto delle annualità riscattate ai sensi dell'articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 e spetta nelle percentuali di cui al comma 2 del presente articolo. <b>Ai fini del riconoscimento della pensione indiretta in regime di totalizzazione si prescinde dal requisito dell'attualità e della continuità dell'iscrizione.</b></p>
<p>18.7 In caso di decesso del titolare della pensione di invalidità che ha continuato l'esercizio della professione, i superstiti hanno diritto alla pensione di reversibilità calcolata sul trattamento in atto maggiorato come previsto dall'art. 2, comma 8, o, se a loro più favorevole, alla riliquidazione della pensione indiretta.</p>	<p>18.7 Invariato</p>
<p>18.8 Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.</p>	<p>18.8 Invariato</p>
<p>18.9 L'importo delle pensioni di cui al presente articolo è ridotto qualora il titolare possieda altri redditi da lavoro autonomo o dipendente o da impresa, secondo le percentuali previste per le pensioni facenti carico all'Inps. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore del presente Regolamento con riassorbimento sui futuri miglioramenti.</p>	<p>18.9 Invariato</p>
<p>18.10 Se titolari della pensione sono anche i figli minori studenti o inabili, l'importo può essere cumulato con qualsiasi reddito.</p>	<p>18.10 Invariato</p>

ART.33	ART.33
<p style="text-align: center;"><b>Disposizioni finali</b></p> <p>33.1 Coloro che al raggiungimento del 65° anno di età non abbiano maturato il requisito della anzianità contributiva minima possono chiedere, in presenza di una effettiva anzianità di iscrizione e contribuzione non inferiore a dieci anni, di ottenere un trattamento previdenziale determinato ai sensi del comma successivo. <b>Per coloro che all'entrata in vigore delle modifiche deliberate dal Comitato dei Delegati nelle sedute del 22 maggio e del 27 novembre 2002 risultassero avere un'età pari o superiore a 55 anni, il requisito dell'effettiva anzianità di iscrizione e contribuzione è ridotto a cinque anni.</b></p> <p>33.2 L'importo della pensione - per coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente - è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo, previsto dall'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335, in relazione al montante contributivo costituito dai soli contributi soggettivi e senza alcuna integrazione al trattamento minimo.</p> <p>33.3 La Cassa provvede ogni tre anni a verificare l'applicazione di detti criteri di calcolo sulla base delle risultanze gestionali.</p> <p>33.4 Le norme del presente Regolamento possono essere modificate con la procedura prevista dall'art. 3 del D. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.</p> <p>33.5 Le disposizioni modificate con delibera del Comitato dei Delegati in data 24 maggio 2006 entrano in vigore dal 01.01.2007.</p> <p>33.6 Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente Regolamento.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Disposizioni finali</b></p> <p>33.1 Coloro che al raggiungimento del 65° anno di età non abbiano maturato il requisito della anzianità contributiva minima possono chiedere, in presenza di una effettiva anzianità di iscrizione e contribuzione non inferiore a <b>cinque</b> anni, di ottenere un trattamento previdenziale determinato ai sensi del <b>comma 2 del presente articolo.</b></p> <p><b>33.1 bis</b> Qualora non sussista l'effettivo versamento dei contributi per l'intero periodo di regolare iscrizione all'Albo di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 2 del presente Regolamento, l'interessato può chiedere la liquidazione della pensione con sistema di calcolo contributivo ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Ove successivamente nei termini di prescrizione intervenga il versamento dei contributi mancanti, il trattamento sarà riliquidato sempre con il calcolo contributivo di cui alle disposizioni del presente articolo su domanda dell'interessato e con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo all'intervenuto pagamento.</p> <p>33.2 Invariato</p> <p>33.3 Invariato</p> <p>33.4 Invariato</p> <p>33.5 Invariato</p> <p>33.6 Invariato</p>

ART.34	ART.34										
<p style="text-align: center;"><b>Disposizione transitoria</b></p> <p>34.1 Fino al 31 dicembre 2014, per acquisire il diritto all'erogazione della pensione di vecchiaia nei bienni 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 e 2013-2014, integra il requisito di cui alla lettera b) dell'art. 2, comma 1, l'effettivo versamento di contributi, rispettivamente, per 31, 32, 33 e 34 anni.</p> <p>34.2 Fino al 31 dicembre 2007, ai fini del calcolo della percentuale di cui all'art. 2.2, si considera la media dei più elevati ventiquattro redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini del reddito sulle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai ventinove anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.</p> <p>34.3 Fino al 31 dicembre 2014, coloro che dopo il 1° gennaio 2007 maturano, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, almeno trent'anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolare iscrizione all'Albo, senza avere i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, hanno diritto ad un trattamento pensionistico determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8.8.1995, n. 335 nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate, tenendo conto dei criteri di calcolo di cui agli articoli 2.2 e 34.2.</p> <p>34.4 A decorrere dal 1° gennaio 2009, ai fini del calcolo in <i>pro rata</i> della percentuale di cui all'art. 2.2 in applicazione della disciplina in vigore fino al 31 dicembre 1997, vengono presi in considerazione i redditi dichiarati ai fini IRPEF fino al 2008.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Disposizione transitoria</b></p> <p>34.1 Invariato</p> <p>34.2 Invariato</p> <p>34.3 Invariato</p> <p>34.4 Invariato</p> <p><b>34.5 Fino al 31 dicembre 2012 per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia integra il requisito di cui all'art.2, comma 1, lettera a) il compimento dell'età anagrafica indicata nella tabella di seguito riportata con le rispettive decorrenze:</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><b>decorrenza</b></th> <th style="text-align: left;"><b>età anagrafica</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/01/2010</td> <td>65 anni e 6 mesi</td> </tr> <tr> <td>1/01/2011</td> <td>66 anni</td> </tr> <tr> <td>1/01/2012</td> <td>66 anni e 6 mesi</td> </tr> <tr> <td>1/01/2013</td> <td>67 anni</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>34.6 A decorrere dal 1° gennaio 2010, coloro che al compimento del 65° anno di età siano in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del presente Regolamento possono chiedere la liquidazione di un trattamento pensionistico determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335 nel rispetto del principio del <i>pro rata</i> in relazione alle anzianità già maturate.</b></p>	<b>decorrenza</b>	<b>età anagrafica</b>	1/01/2010	65 anni e 6 mesi	1/01/2011	66 anni	1/01/2012	66 anni e 6 mesi	1/01/2013	67 anni
<b>decorrenza</b>	<b>età anagrafica</b>										
1/01/2010	65 anni e 6 mesi										
1/01/2011	66 anni										
1/01/2012	66 anni e 6 mesi										
1/01/2013	67 anni										